



ORDINANZA DIRIGENZIALE

SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE

DIRIGENTE Dott. Donatello Ghezzi

N.R. 27 del 22/01/2016
(Reg. ORDIR)

PG 3424 del 22/01/2016 - COMCOMO

**OGGETTO: DISCIPLINA DELL'ACCESSO E DELLA CIRCOLAZIONE NELLA
ZONA A TRAFFICO LIMITATO.**





ORDINANZA DIRIGENZIALE

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE

**OGGETTO: DISCIPLINA DELL'ACCESSO E DELLA CIRCOLAZIONE NELLA
ZONA A TRAFFICO LIMITATO.**

IL DIRIGENTE

Premesso che nell'ambito della Città Murata, di piazza Vittoria, di piazza Volta, di largo Spallino e di viale Cattaneo, limitatamente alle aree destinate al mercato mercerie, è stata da lungo tempo individuata e delimitata una zona a traffico limitato il cui accesso e circolazione è stato nel tempo disciplinato attraverso le ordinanze nn. 73/2003, 112/2003, 355/2003, 89/2008 e 25/2010 e 24/2012.

Vista, in particolare, la deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 26.06.2013 con cui si è disposto, tra l'altro, di estendere la Zona a Traffico Limitato del centro storico (d'ora in poi ZTL) all'intera Città Murata, includendo via Perti, piazza Verdi, via Rodari, piazza Roma, via Bianchi Giovini, via Caio Plinio Secondo, piazza Grimoldi, via Macchi, via Pretorio, via Rubini, piazza Volta, via Grassi e via Garibaldi.

Vista l'ordinanza sindacale n. 5 del 05.02.2014 con cui, sulla scorta di suddetta ridelimitazione della ZTL si è inteso dettare la relativa disciplina di (limitazione all') accesso e (alla) circolazione in continuità peraltro con il precedente regime, fatto salvo l'ampliamento dell'area interessata.

Preso atto che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione Terza – con propria sentenza n. 132/2016 REG.PROV.COLL., depositata il 21.01.2016, ha annullato predetta ordinanza poiché adottata, a giudizio del Tribunale adito, in carenza relativa di competenza, dal Sindaco piuttosto che dal Dirigente, ferma restando la natura attuativa della stessa e la sostanziale irrilevanza rispetto all'istituzione della ZTL propria delle precedenti deliberazioni della Giunta Comunale.

Ritenuto, senza alcuna acquiescenza in relazione all'eventuale giudizio d'appello, di dover dettare con immediatezza, venuta meno l'ordinanza sindacale n. 5/2014, la disciplina di accesso e circolazione nella zona a traffico limitato così come delimitata dalla Giunta Comunale nella propria deliberazione n. 209 del 26.06.2013, non solo per dare attuazione al deliberato, ma anche per preservare con urgenza la sicurezza della circolazione stradale e il pregio storico, ambientale e culturale, di un'area ad intenso traffico pedonale che oggi, in ragione della segnaletica stradale presente (sul perimetro e all'interno) e della struttura delle strade che la costituiscono, è di fatto incompatibile con una circolazione priva di limitazioni;

Ritenuto altresì di dettare una disciplina di accesso e circolazione nell'ambito della ZTL in costanza con il regime di cui all'ordinanza sindacale n. 5/2014, sia per ragioni di continuità nella complessa articolazione delle diverse tipologie di permessi in essere con conseguente minor disagio per l'utenza, sia perché il regime in questione risponde alle direttive sin qui adottate.

Rilevato, peraltro, che eventuali modificazioni alla presente disciplina, dovranno comunque a breve misurarsi con l'ammodernamento e l'implementazione dell'impianto di rilevazione degli



accessi e con il percorso di semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi connessi alle limitazioni all'accesso.

Visto il disposto di cui all'art. 3, comma 1, n. 54 e art. 7 del vigente codice della strada;

Visto il decreto sindacale n. 17 del 29.05.2015 con cui al sottoscritto è stata attribuita la direzione del Settore "Polizia locale, Protezione civile", conferendo al medesimo le relative funzioni ex art. 107 d.lgs. 267/2000 nell'abito dell'assetto organizzativo e relativo funzionigramma di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 27.05.2015

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis c. 1 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni

ORDINA

Nell'area così come delimitata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 26.03.2013 è vietata la circolazione di tutte le categorie di veicoli a motore, con rimozione forzata dei veicoli in sosta, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, fatte salve le previsioni di cui ai punti seguenti nei limiti e nei termini ivi indicati.

NORME DI CARATTERE GENERALE.

a) Limiti orari

Ai limiti orari di sosta contenuti nella presente ordinanza deve essere aggiunto un "franco" di 15 minuti per consentire agli interessati l'ingresso e l'uscita dai varchi indicati.

Laddove l'accesso degli autoveicoli alla ZTL è limitato ad una determinata

fascia oraria non è consentito permanervi oltre, neppure in sosta.

Gli autoveicoli devono sempre sostare a motore spento e la circolazione deve avvenire a "passo d'uomo".

b) Limitazioni di transito per i veicoli inquinanti.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza è vietato l'accesso alla ZTL a tutti i veicoli con motore a combustione interna in contrasto con le normative emanate dalla Regione Lombardia in materia di inquinamento atmosferico.

c) Limiti di sagoma e peso dei veicoli.

Fatte salve le deroghe contenute nella presente ordinanza, è vietato l'accesso a tutti i veicoli con peso a pieno carico superiore a 3,5 t e ad una lunghezza superiore a 7,00 m.

d) I veicoli a qualsiasi titolo autorizzati a sostare in ZTL dovranno comunque osservare le prescrizioni di cui agli articoli 157 C.d.S. commi 2 e 4 e 158 C.d.S. commi 1, lett. f), g), h), comma 2, lett. A, B, C, E, G, I e comma 4. E' vietata la sosta davanti ad accessi pedonali e vetrine di negozi.

Lista bianca. Il termine "Lista bianca" utilizzato nella presente ordinanza significa l'inserimento della targa del veicolo indicato in una lista che permette l'accesso alla Z.T.L. attraverso i varchi elettronici senza essere in possesso di specifica autorizzazione (Esempio: veicolo al servizio di persona invalida).

e) Contrassegni.

Tutti i contrassegni elencati nella presente ordinanza, ad esclusione di quelli con validità oraria sino a 60 minuti, dovranno essere plastificati e riportare l'ologramma antifalsificazione.

Non potranno essere rilasciati contrassegni provvisori in sostituzione di quelli ritirati dalla Polizia Locale.

Coloro che in base alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 5 marzo 2012

"Regolamento per il rilascio di abbonamenti annuali per spazi di sosta a titolo oneroso per i veicoli privati dei soli residenti ("Stalli gialli") hanno ottenuto la possibilità di sostare negli stalli ubicati all'interno dell'area della Z.T.L. potranno accedere a tali aree esibendo la tessera rilasciata da C.S.U.



senza dover richiedere ulteriori autorizzazioni. A tal proposito al momento del rilascio dovrà essere compilato apposito modulo fornito da C.S.U. sul quale indicare la/le targa/e del/dei veicolo/i al fine dell'inserimento nella banca dati del sistema di controllo dei varchi d'accesso alla Z.T.L. Tale autorizzazione cessa nel momento in cui per qualsivoglia motivo (rinuncia, revoca, altro) viene a cessare l'utilizzo del parcheggio residenti. Il percorso del veicolo all'interno della Z.T.L. dovrà essere compatibile con l'ubicazione dell'area di sosta.

f) Autorizzazioni speciali

Il Comandante della Polizia Locale, sentito il Sindaco, potrà rilasciare ad autorità e soggetti rappresentanti delle pubbliche istituzioni un contrassegno di colore rosso senza l'indicazione della targa (per motivi di riservatezza e sicurezza). Tale permesso abilita alla circolazione e alla sosta in ZTL nonché al transito sulle corsie riservate.

g) Modalità di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni.

Tutti i titoli autorizzativi rilasciati sulla scorta dell'ordinanza n. 5/2014 sono confermati nei loro termini di validità.

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente ordinanza, oltre che in formato cartaceo, potranno essere presentate su supporto informatico secondo le modalità descritte nel sito internet del comune (www.comune.como.it).

Il procedimento amministrativo relativo al rilascio delle autorizzazioni sarà curato dal Settore Polizia Locale Sicurezza.

Le autorizzazioni saranno rilasciate a firma del dirigente del Settore Polizia Locale, Protezione Civile o personale da lui delegato.

Il mancato ritiro dei contrassegni rilasciati ai sensi delle presente ordinanza entro 15 giorni dalla data di emissione costituirà da parte del richiedente formale rinuncia all'autorizzazione richiesta che sarà conseguentemente revocata.

Il rilascio dei contrassegni è subordinato al rimborso delle spese procedurali quantificate in € 20,00 per ciascun contrassegno, fatte salve l'applicazione di misure di riduzione o di esenzione.

h) Pubblicazione dell'elenco dei titolari delle autorizzazioni

Ai sensi del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 l'elenco delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente ordinanza sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Como.

1) TITOLARI DI POSTO AUTO PRIVATO (Residenti e non).

Contrassegno di colore verde (zona A), giallo (zona B), azzurro (zona C), grigio (zona D), con simbolo "Box auto".

Validità delle autorizzazioni.

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente paragrafo avranno scadenza con il venir meno dei requisiti di disponibilità del posto auto privato che ne hanno determinato il rilascio.

Rimborso spese rilascio contrassegno pari al 25% di quanto indicato in via generale nella presente ordinanza.

Documenti richiesti per il rilascio:

- Domanda, in carta bollata, indirizzata al Sindaco;
- copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i;
- Dichiarazione del proprietario o amministratore del condominio relativa alla situazione attuale degli spazi di sosta nella quale siano indicati e numerati i posti auto disponibili, siano essi box o posti all'aperto, con mappa per il computo della metratura (lo standard minimo per ogni posto auto è di 10 mq se all'aperto e 12 mq se box). Nella dichiarazione dovrà essere specificato anche il nominativo dei fruitori.



Presupposti per il rilascio e relativa disciplina.

I soggetti legittimati a presentare l'istanza per l'accesso alla ZTL con riferimento alla fattispecie di cui al presente paragrafo sono: i proprietari di posti auto, i titolari di diritti reali aventi ad oggetto posti auto (es: usufrutto), i titolari di diritti personali di godimento di posti auto (es: locazione).

I titolari di posto auto che hanno la possibilità accertata dal Comando della Polizia Locale di ricoverare il proprio mezzo all'interno di un'area privata potranno ottenere, previa richiesta scritta e documentata, idonea autorizzazione per accedere alle rispettive aree. Il numero delle autorizzazioni rilasciate deve corrispondere al numero di posti effettivamente disponibili.

L'autorizzazione consente agli stessi di raggiungere e lasciare il luogo di ricovero del veicolo, senza limitazione d'orario, utilizzando i varchi d'accesso e d'uscita dalla Z.T.L. indicati nel contrassegno seguendo l'itinerario indicato nel permesso.

La sosta lungo il percorso è vietata.

Ogni autorizzazione rilasciata potrà essere valida per un massimo di tre veicoli, la cui targa dovrà essere riportata sul contrassegno, eccetto per i posti auto fruiti a rotazione provata documentalmente.

Le richieste potranno essere avanzate, oltre che dal titolare del posto auto identificato come sopra, anche dal legale rappresentante o amministratore del condominio in cui si trova lo spazio utile per il ricovero dei veicoli. In tal caso potranno essere elencati in un'unica istanza tutti i fruitori dei singoli posti auto con gli estremi identificativi dei veicoli e la documentazione grafica aggiornata.

Nel caso documentato che il posto di ricovero del veicolo (situato comunque entro il perimetro della Z.T.L.) non sia nelle immediate vicinanze della propria abitazione o luogo di lavoro, il residente o domiciliato in Z.T.L. potrà richiedere di raggiungere l'abitazione e ivi sostare, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico delle merci ad uso familiare, comunque quantificato in massimo 45 minuti, da comprovare con l'indicazione dell'orario d'inizio sosta a mezzo disco orario.

Questa possibilità sarà esplicitamente indicata nell'autorizzazione rilasciata.

L'ingresso per recarsi alla propria residenza potrà avvenire in deroga a quanto indicato, utilizzando il varco d'ingresso più vicino all'abitazione. Ugualmente per recarsi dall'abitazione al luogo di ricovero del veicolo dovrà essere seguito il percorso indicato sul permesso. Fatta eccezione per quanto previsto al precedente paragrafo, l'itinerario in entrata e uscita dalla Z.T.L. dovrà avvenire nell'ambito della stessa zona.

Qualora nel periodo di validità venissero a mancare i presupposti per il rilascio delle autorizzazioni, i contrassegni devono essere riconsegnati al Comando Polizia Locale entro il termine massimo di 30 gg; in caso di utilizzo in mancanza dei requisiti saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

2) RESIDENTI E DOMICILIATI (esclusivamente in unità immobiliari ad uso abitativo) IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO SENZA POSTO AUTO.

Contrassegno di colore verde (zona A), giallo (zona B), azzurro (zona C), grigio (zona D), con simbolo "Box auto barrato con riga trasversale".

Validità delle autorizzazioni. Sino a quando il titolare risulta anagraficamente residente in Z.T.L.; per i domiciliati in Z.T.L. esclusivamente in unità immobiliari ad uso abitativo sino alla scadenza del contratto d'affitto (o altro titolo).

Rimborso spese rilascio contrassegno pari al 25% di quanto indicato in termini generali dalla presente ordinanza.

Documenti richiesti:

- Domanda, in carta bollata, indirizzata al Sindaco;
- copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i;
- per i domiciliati in Z.T.L. esclusivamente in unità immobiliari ad uso abitativo copia del contratto d'affitto (o altro titolo) registrato.



Presupposti per il rilascio e relativa disciplina

I residenti in zona a traffico limitato che non abbiano la possibilità di ricoverare il proprio veicolo all'interno di un'area privata potranno ottenere, limitatamente alle operazioni di carico e scarico delle proprie merci, una sola autorizzazione per ogni nucleo familiare. Tale autorizzazione abilita all'accesso alla ZTL e alla sosta per il carico e scarico per un tempo massimo di 45 minuti previa l'esposizione dell'orario d'arrivo.

Non è ammesso il rilascio di tale tipo di permesso a soggetti già in possesso d'autorizzazione di transito in quanto titolari di posto auto privato.

Saranno autorizzati veicoli di proprietà (o in use esclusivo), in leasing, aziendali ad uso esclusivo.

Ogni autorizzazione rilasciata è valida per un massimo di tre veicoli, la cui targa dovrà essere riportata sul contrassegno.

Potranno inoltre essere rilasciate autorizzazioni di solo transito, a passo d'uomo, ai residenti in Z.T.L. proprietari di motocicli e ciclomotori sino al luogo privato di ricovero del proprio mezzo seguendo il percorso indicato sul contrassegno.

3) PERSONE DISABILI.

Contrassegno a norma di legge

Validità delle autorizzazioni. Anni cinque (o altro periodo indicato nel certificato medico) dalla data del rilascio.

Rimborso spese rilascio contrassegno. Euro 0,00

Documenti richiesti:

- Domanda in carta libera indirizzata al Sindaco;
- Certificato ASL per primo rilascio;
- Certificato medico per rinnovo, rilasciato dal medico competente, come prescritto dalla normativa vigente.

Presupposti per il rilascio e relativa disciplina

Le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, in possesso dell'idoneo certificato rilasciato dall' A.S.L., potranno richiedere contrassegno di parcheggio per disabili.

I veicoli condotti dagli stessi o posti al loro servizio potranno sostare all'interno della ZTL purché la sosta non costituisca intralcio alla circolazione veicolare e pedonale. I rinnovi delle autorizzazioni per gli invalidi permanenti avranno la durata di cinque anni, ovvero di periodo inferiore nel caso d'invalidità temporanea certificata.

L'accesso in Z.T.L. dovrà essere effettivamente legato alle esigenze dell'invalido titolare del permesso.

Dopo il rilascio del contrassegno il titolare dovrà comunicare al Comando Polizia Locale le targhe dei veicoli utilizzati per accedere alla Z.T.L. (fino ad un numero massimo di tre) che verranno inserite nella "lista bianca".

I disabili che accedono alla Z. T. L. saltuariamente e/o in eccedenza alla terza targa, devono comunicare al Comando Polizia Locale, entro le 48 ore successive al transito, a mezzo fax o posta elettronica, il modello e la targa dell'auto utilizzata nonché il varco d'accesso.

4) AGENTI O RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO.

Contrassegno di colore bianco con scritta "agente di commercio" sul lato destro in alto. Validità delle autorizzazioni. Anni uno dalla data del rilascio

Rimborso spese rilascio contrassegno. Euro 20,00. Documenti richiesti:

- domanda, in carta bollata, indirizzata al Sindaco;



- copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i;
- iscrizione alla CCIAA o attestazione iscrizione ENASARCO.

Presupposti per il rilascio e relativa disciplina

Potranno essere rilasciate autorizzazioni agli agenti di commercio, rappresentanti e dipendenti da essi per il trasporto di campionario voluminoso o merce in genere.

Non hanno titolo ad ottenere il rilascio della autorizzazione coloro che operano nei settori: finanziario, assicurativo, immobiliare e pubblicitario. L'autorizzazione abilita alla circolazione e alla sosta in Z.T.L. per 45 minuti previa l'esposizione d'orario d'arrivo.

Ad ogni soggetto potrà essere rilasciata una sola autorizzazione, con l'indicazione di un massimo di tre targhe (riportate sul contrassegno).

L'accesso sarà consentito da lunedì a venerdì con i seguenti orari: dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00; il sabato dalle 09.00 alle 12.00.

5) VEICOLI ADIBITI AL RIFORNIMENTO DEGLI ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI.

Contrassegno di colore bianco con raffigurato in alto a destra il logo previsto dalla figura 11 124 art.125 del regolamento del Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992 n° 495). Validità delle autorizzazioni. Anni uno dalla data del rilascio.

Rimborso spese rilascio contrassegno. Euro 20,00.

Documenti richiesti:

- domanda, in carta bollata, indirizzata al Sindaco;
- copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i;
- documentazione rilasciata dalla Camera di Commercio attestante lo svolgimento dell'attività di autotrasporto in conto proprio o in conto terzi;

Presupposti per il rilascio e relativa disciplina

I veicoli di questa categoria potranno essere autorizzati a transitare in ZTL dalle ore 06.00 alle ore 10.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 06.00 alle ore 10.30 del sabato per le operazioni di carico e scarico;

E' consentita la sosta per un tempo massimo di 30 minuti previa esposizione dell'orario d'arrivo. Sono equiparati ai veicoli adibiti al trasporto delle merci di cui al presente paragrafo anche i veicoli indicati al comma 1 lett c) dell'art. 54 del C.d.S. immatricolati successivamente all'entrata in vigore della direttiva 98/14/CE, purché il veicolo (cat. M1) abbia quale codice di carrozzeria la sigla AF e possa trasportare merce in conto campionario e i cosiddetti 'beni strumentali'.

I veicoli appartenenti a questa categoria con dimensioni superiori alle seguenti: lunghezza cm. 600, larghezza cm. 200, altezza cm. 200 potranno accedere alla ZTL soltanto nella fascia oraria compresa tra le ore 05.00 e le ore 10.30 dal lunedì al venerdì.

Le suddette dimensioni potranno eccedere per un massimo del 20%.

I veicoli a trazione elettrica, anche bimodali con esclusione del motore endotermico di categoria "N1", come indicato nell'art. 47, 2° comma, lettera c) del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 potranno accedere alla Z.T.L., previa richiesta di autorizzazione, senza alcuna limitazione d'orario. E' consentita la sosta per un tempo massimo di 30 minuti.

Le autorizzazioni di accesso in Z.T.L. a favore dei veicoli di cui al presente paragrafo verranno rilasciate col seguente criterio:

a) soggetti con licenza di trasporto in conto proprio:

1. aziende che abbiano fino a 5 automezzi: una sola autorizzazione con l'indicazione massima di 3 targhe;
2. aziende che abbiano oltre 5 automezzi: 2 autorizzazioni con l'indicazione massima di 3 targhe per ogni autorizzazione.



b) aziende che esercitano l'attività professionale di trasporto in conto terzi:

1. aziende che abbiano un solo veicolo: una sola autorizzazione;
2. aziende che abbiano fino a 5 automezzi: due autorizzazioni con possibilità di indicare 3 targhe per ogni autorizzazione.
3. aziende che abbiano oltre 5 automezzi: una autorizzazione ogni tre mezzi con un massimo di 5 autorizzazioni con possibilità di indicare 3 targhe per autorizzazione.

Non potranno essere accordate deroghe all'orario di accesso dei veicoli se non in casi eccezionali di effettiva e documentata necessità.

Al di fuori delle finestre temporali sopra indicate la consegna delle merci potrà avvenire solo con altre modalità, quali:

- Sosta autocarri e furgoni nelle aree di sosta riservate al carico/scarico o nei posti auto a pagamento lungo strade esterne alla Città Murata, con trasferimento delle merci alla destinazione finale in ZTL mediante carrelli manuali;
- Biciclette e tricicli da carico.

In deroga a quanto sopra, per le operazioni di carico e scarico, i veicoli che trasportano merce "a temperatura controllata" e i veicoli che forniscono i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (previa presentazione di idonea documentazione) potranno accedere alla Z.T.L. dalle ore 05.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 15 dal lunedì al venerdì e dalle ore 06.00 alle ore 11.30 del sabato.

6) PERSONALE APPARTENENTE AD ASSOCIAZIONI O ENTI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI O ENTI OPERANTI NEL TERZIARIO ASSISTENZIALE CON ATTIVITA' ALL'INTERNO DELLA Z.T.L.

Contrassegno di colore bianco, a fianco del logo Z.T.L. dovrà avere la scritta in nero "volontariato". Validità delle autorizzazioni anni uno dalla data del rilascio

Rimborso spese rilascio contrassegno. Non previsto.

Documenti richiesti:

- domanda, in carta libera indirizzata al Sindaco;
- copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i;
- autocertificazione a firma del legale rappresentante dell'associazione o ente attestante lo svolgimento di attività legate al volontariato all'interno della Z.T.L. con dettagliata descrizione della tipologia dell'attività e del luogo di svolgimento con particolare riferimento all'eventuale trasporto di persone e/o di materiale ingombrante.

Presupposti per il rilascio e relativa discipline

Gli appartenenti ad associazioni o enti di volontariato che svolgono documentata attività all'interno della Z.T.L. potranno ottenere l'autorizzazione all'accesso in Z.T.L. e sostare per un tempo massimo pari a minuti primi 90, previa esposizione dell'orario d'arrivo.

Ad ogni associazione o ente saranno rilasciate, previa verifica della effettiva necessità, non più di due autorizzazioni con l'indicazione di un massimo di tre targhe (riportate sul contrassegno), per ciascuna autorizzazione.

I veicoli di associazioni che accedono alla Z. T. L. saltuariamente e/o in eccedenza alla terza targa per motivi urgenti devono comunicare al Comando Polizia Locale, entro le 48 ore successive al transito, a mezzo fax o posta elettronica, il modello e la targa dell'auto utilizzata nonché il varco d'accesso e la motivazione dell'accesso.

7) VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI OGGETTI PREZIOSI.



Contrassegno di colore bianco con indicato sul lato destro in alto la lettera "E". Validità delle autorizzazioni. Anni uno dalla data del rilascio

Rimborso spese rilascio contrassegno. Euro 20,00.

Documenti richiesti:

- domanda, in carta bollata, indirizzata al Sindaco;
- copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i;
- documentazione attestante lo svolgimento dell'attività e/o il trasporto di oggetti preziosi

Presupposti per il rilascio e relativa disciplina

I veicoli adibiti al trasporto di oggetti preziosi potranno essere autorizzati ad accedere alla Z.T.L. dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 09.00 alle ore 12.00 del sabato.

Ad ogni società o persona fisica potrà essere rilasciata una sola autorizzazione con l'indicazione di un massimo di tre targhe (riportate sul contrassegno).

I veicoli potranno sostare, per il carico e scarico, per un tempo massimo di 45 minuti previa esposizione dell'orario d'arrivo.

8) VEICOLI ADIBITI ALLA CONSEGNA A DOMICILIO DI ALIMENTARI E FIORI

Contrassegno di colore bianco con indicato sul lato destro la scritta "Consegna a domicilio".

Validità delle autorizzazioni. Anni uno dalla data del rilascio Rimborso spese rilascio contrassegno. Euro 20,00.

Documenti richiesti:

- domanda, in carta bollata, indirizzata al Sindaco;
- copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i;
- documentazione attestante l'idoneità del veicolo al trasporto di generi alimentari nonché l'attività commerciale svolta.

Presupposti per il rilascio e relativa disciplina

I veicoli appartenenti a questa categoria potranno essere autorizzati ad accedere alla Z.T.L. per la consegna delle merci in tutti i giorni della settimana, dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00.

Ad ogni società o persona fisica potrà essere rilasciata una sola autorizzazione con l'indicazione di un massimo di tre targhe (riportate sul contrassegno).

I veicoli potranno sostare, per il carico e scarico, per un tempo massimo di 30 minuti previa esposizione dell'orario d'arrivo.

9) PRONTO INTERVENTO

Contrassegno di colore bianco oltre al logo della Z.T.L. avrà anche quello in nero indicante una chiave inglese.

Validità delle autorizzazioni coincidente con la durata del contratto e, in ogni caso, non superiore ad anni uno.

Rimborso spese rilascio contrassegno. Euro 20,00. Documenti richiesti:

- domanda, in carta bollata, indirizzata al Sindaco;
- copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i;
- fotocopia contratti di manutenzione o documenti equipollenti attestanti l'effettiva necessità di accedere alla ZTL.



Presupposti per il rilascio e relativa disciplina

I veicoli di proprietà o in uso a soggetti che esercitano comprovata attività di manutenzione potranno essere autorizzati ad accedere e sostare in Z.T.L. per un tempo massimo di 120 minuti previa esposizione dell'orario d'arrivo; il veicolo non dovrà essere causa d'intralcio pedonale o veicolare.

Ad ogni società o azienda potrà essere rilasciata una sola autorizzazione con l'indicazione di un massimo di tre targhe.

A tale categoria appartengono anche i veicoli di proprietà o in uso a società di gestione di servizi tecnologici (ENEL, TELECOM, ACSM ecc.), nonché a ditte specializzate nella manutenzione di ascensori, montacarichi ecc.

A queste società potranno essere rilasciate sino a due autorizzazioni con l'indicazione di un massimo di tre targhe (riportate sul contrassegno) per ciascuna autorizzazione.

In deroga a quanto sopra, i veicoli che accedono alla Z. T. L. per motivi urgenti e/o in eccedenza alla terza targa dovranno comunicare al Comando di Polizia Locale via email o fax le targhe, l'ora e il varco d'accesso alla Z.T.L. e presentare formale richiesta di accesso alla Z.T.L. entro le 48 ore successive al transito allegando l'attestazione dell'avvenuto intervento urgente e non differibile firmata dal residente interessato o dall'amministratore condominiale.

10) IMPRESE DI PULIZIA

Contrassegno di colore bianco con indicato gli orari di accesso e sul lato destro in alto, il logo previsto dalla figura 11 155 art.125 del regolamento del Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992 n° 495).

Validità delle autorizzazioni coincidente con la durata del contratto e, in ogni caso, non superiore ad anni uno.

Rimborso spese rilascio contrassegno Euro 20,00. Documenti richiesti:

- Domanda, in carta bollata, indirizzata al Sindaco.
- Copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i;
- Copia presso la C.C.I.A.A. o documento equipollente.
- Copia del contratto per cantiere in ZTL.

Presupposti per il rilascio e relativa disciplina

I veicoli appartenenti a questa categoria potranno essere autorizzati ad accedere alla Z.T.L. tutti i giorni della settimana dalle ore 05.00 alle ore 10.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 con sosta massima di 120 minuti per lo svolgimento della propria attività.

Ad ogni società o azienda potrà essere rilasciata una sola autorizzazione con l'indicazione di un massimo di tre targhe (riportate sul contrassegno).

11) LAVORI EDILI TRASLOCHI IMPIANTISTICA

Contrassegno di colore bianco con indicato gli orari di accesso e il percorso consentito e in alto a destra la figura 11-383 art. 3 del regolamento del Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992 n° 495).

Validità delle autorizzazioni. Il periodo necessario allo svolgimento dei lavori risultante da documentazione (D.I.A., comunicazioni al comune, contratti, ecc.) e, in ogni caso, non superiore ad anni uno.

Rimborso spese rilascio contrassegno. Euro 20,00.

Documenti richiesti:

- domanda, in carta bollata, indirizzata al Sindaco.
- copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i;
- copia del contratto, D.I.A. comunicazione ecc.



Presupposti per il rilascio e relativa disciplina

I veicoli appartenenti a questa categoria, potranno essere autorizzati ad accedere alla Z.T.L. dal lunedì al venerdì con orario compreso tra le ore dalle 7.00 e le ore 18.00 e il sabato dalle ore 7.00 alle ore 12.00 secondo il percorso indicato nel contrassegno.

La sosta è consentita per un massimo di 45 minuti per le operazioni di carico e scarico.

Ad ogni società o azienda potrà essere rilasciata una sola autorizzazione con l'indicazione di un massimo di tre targhe (riportate sul contrassegno).

Eventuali deroghe ai limiti di massa indicati nelle 'norme di carattere generale' potranno essere accordate dal Settore Reti. In considerazione della massa del veicolo, del percorso e del numero degli accessi effettuati, lo stesso Settore Reti, potrà:

- disporre ed effettuare sopralluogo in ordine allo stato dei luoghi, con oneri a carico del richiedente, contabilizzati sulla base di criteri oggetto di apposito provvedimento;
- esigere la costituzione di apposita polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, a garanzia degli eventuali danni che potranno essere arrecati alla pavimentazione stradale. (art. 18 D.P.R. 16.12.1992 n. 495)

Per giustificate e documentate esigenze potranno essere accordate deroghe temporali e di percorso.

12) SERVIZI POSTALI

Contrassegno di colore bianco con indicato gli orari di accesso e sul lato destro in alto le lettere "PT".

Validità delle autorizzazioni. Anni uno dalla data del rilascio. Rimborso spese rilascio contrassegno. Euro 20,00.

Documenti richiesti:

- domanda, in carta bollata, indirizzata al Sindaco;
- copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i;
- documentazione rilasciata dalla Camera di Commercio attestante lo svolgimento dell'attività di autotrasporto in conto proprio o in conto terzi
- copia della licenza individuale di cui all'art. 5 del D.Lvo 22.07.1999 n. 261 e D.M. 04.02.2000 n. 75; oppure
- copia della autorizzazione generale di cui all'art. 6 del D.Lvo 22.07.1999 n. 261 e D.M. 04.02.2000 n. 75;

Presupposti per il rilascio e relativa disciplina

I veicoli di Poste Italiane e dei corrieri che abbiano ottenuto la licenza individuale di cui all'art. 5 del D.Lvo 22.07.1999 n. 261 e D.M. 04.02.2000 n. 75 oppure l'autorizzazione generale di cui all'art. 6 del D.Lvo 22.07.1999 n. 261 e D.M. 04.02.2000 n. 75; potranno essere autorizzati ad accedere alla Z.T.L. da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00; il sabato dalle ore 09.00 alle ore 14.00.

E' consentita la sosta senza arrecare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare per le operazioni di carico/scarico per un massimo di 15 minuti indicando l'orario di arrivo

Ad ogni società o azienda potrà essere rilasciata una sola autorizzazione con l'indicazione di un massimo di tre targhe (riportate sul contrassegno).

I veicoli appartenenti a questa categoria con dimensioni superiori alle seguenti: lunghezza cm. 600, larghezza cm. 200, altezza cm. 200 potranno accedere alla ZTL soltanto nella fascia oraria compresa tra le ore 09.00 e le ore 14.00 dal lunedì al sabato.

Le suddette dimensioni potranno eccedere per un massimo del 20%.



13) CLIENTI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Contrassegno di colore bianco con indicato sul lato destro in alto la scritta "Hotels". Validità delle autorizzazioni. Sino a quando la struttura alberghiera é in funzione. Rimborso spese rilascio contrassegno. Euro 20,00.

Documenti richiesti: domanda, in carta bollata, indirizzata al Sindaco redatta dal titolare della struttura ricettiva.

Presupposti per il rilascio e relativa disciplina

I clienti che pernottano nelle strutture ricettive poste all'interno della Z.T.L., potranno accedervi per raggiungere la struttura ricettiva prescelta, seguendo l'itinerario diretto più breve. La sosta esterna negli eventuali spazi riservati avverrà previa esposizione dell'apposita autorizzazione rilasciata al titolare della struttura ricettiva.

Non potrà essere rilasciato un numero d'autorizzazioni superiore agli effettivi spazi assegnati all'albergo.

I titolari delle strutture alberghiere dovranno fornire al Comando di P.L. entro 48 ore l'elenco dei veicoli che avranno fruito dell'autorizzazione, specificando la data di consegna all'ospite dell'autorizzazione e la data di ritiro della stessa. Analoga comunicazione deve essere presentata, per la notifica dei numeri di targa dei veicoli degli ospiti che pur non fruendo della possibilità della sosta, si presentano alla struttura ricettiva con il proprio veicolo per le operazioni di carico/scarico bagagli. Eventuali errori nella trasmissione delle targhe dei veicoli e/o omissioni da parte dei gestori delle attività ricettive comporteranno l'applicazione al cliente delle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

14) TITOLARI DI PUBBLICI ESERCIZI (bar, ristoranti) ED ESERCIZI COMMERCIALI UBICATI IN Z.T.L.

Contrassegno di colore fucsia con riportato sul lato destro in alto la figura 11 194 art. 195 del regolamento del Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992 n° 495).

Validità delle autorizzazioni. Sino a che il titolare mantiene la gestione dell'esercizio.

Rimborso spese rilascio contrassegno. Euro 20,00.

Documenti richiesti:

- domanda, in carta bollata, indirizzata al Sindaco;
- copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i;
- documentazione attestante l'attività svolta.

Presupposti per il rilascio e relativa disciplina

I titolari di pubblici esercizi (bar, ristoranti) ed esercizi commerciali ubicati in Z.T.L. potranno essere autorizzati ad accedere alla medesima dalle ore 06.00 alle ore 10.30 con veicoli di proprietà, per le operazioni di rifornimento di propri esercizi, utilizzando il percorso consentito più breve sia in entrata che in uscita.

Potrà essere rilasciata una sola autorizzazione con l'indicazione di un massimo di tre targhe (riportate sul contrassegno).

La sosta, per sole operazioni di carico e scarico del veicolo, é consentita per un massimo di 30 minuti previa esposizione dell'orario di arrivo e senza recare intralcio alla circolazione.

15) MEDICI



Contrassegno di colore bianco porterà in alto a destra una croce rossa.

Validità delle autorizzazioni. Sino a che il titolare possa certificare la presenza di propri pazienti all'interno della ZTL.

Rimborso spese rilascio contrassegno pari al 25% di quanto indicato in termini generali dalla ordinanza.

Documenti richiesti:

- domanda, in carta bollata, indirizzata al Sindaco;
- Autocertificazione attestante l'iscrizione all'ordine dei medici;
- dichiarazione del "Servizio medicina di base" dell'ASL della presenza di propri pazienti all'interno della ZTL.
- copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i;

Presupposti per il rilascio e relativa disciplina

I medici, i pediatri di base ed i medici del servizio continuativo di assistenza sanitaria (guardia medica), in visita domiciliare urgente, potranno essere autorizzati ad accedere in ZTL e sostare il tempo massimo di 60 minuti, per l'esercizio dell'attività professionale, previa esposizione dell'orario di arrivo.

Ad ogni soggetto potrà essere rilasciata una sola autorizzazione con l'indicazione di un massimo di tre targhe (riportate sul contrassegno).

In deroga a quanto sopra, i medici che accedono alla Z. T. L. per motivi urgenti in assenza dell'autorizzazione o con veicolo diverso da quello autorizzato, dovranno comunicare al Comando Polizia Locale, entro le 48 ore successive al transito, a mezzo posta elettronica, il modello e la targa dell'automezzo utilizzato.

16) VEICOLI APPARTENENTI AGLI ENTI LOCALI USATI PER FINI ISTITUZIONALI

Contrassegno: di colore bianco porterà in alto a destra il logo "Italia turrita".

Validità delle autorizzazioni fino a quando l'Ente risulti titolare dell'automezzo

Rimborso spese rilascio contrassegno. Non previste

Documenti richiesti:

- domanda, in carta libera, indirizzata al Sindaco;
- copia carta di circolazione comprovante che il veicolo è di effettiva proprietà dell'Amministrazione richiedente.
- Dichiarazione del Sindaco o del legale rappresentante attestante l'effettiva esigenza legata ad attività di pubblico interesse.

Presupposti per il rilascio e relativa disciplina

Per esigenze comprovate legate all'esercizio di attività di interesse pubblico, potrà essere rilasciata una sola autorizzazione, con l'indicazione di un massimo di tre targhe (riportate sul contrassegno), che consentirà di accedere alla Z.T.L. utilizzando il percorso consentito più breve sia in entrata che in uscita verso la Prefettura.

Tali veicoli potranno accedere e sostare in ZTL, lungo il succitato percorso, da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, purché non creino intralcio alla circolazione, per un tempo massimo di 30 minuti, previa esposizione dell'orario d'arrivo.

17) VEICOLI DI POLIZIA DI STATO, CARABINIERI, GUARDIA DI FINANZA, ORGANI DELLO STATO

Contrassegno di colore bianco porterà in alto a destra il logo "Italia turrita" e in sovrastampa la dizione "Forze di Polizia".

Validità delle autorizzazioni fino a quando l'ente risulti titolare dell'automezzo.



Rimborso spese rilascio contrassegno non previste

Documenti richiesti:

- Domanda del Dirigente della Struttura in carta libera indirizzata al Sindaco attestante le esigenze di servizio;
- copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i;

Presupposti per il rilascio e relativa disciplina

Sono esclusi dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione per l'accesso in Z.T.L. i veicoli in servizio di polizia con relative insegne di riconoscimento nonché i veicoli delle FF.AA. con targa E.I.

Per esigenze comprovate legate all'esercizio di attività di interesse pubblico, potranno essere rilasciate fino ad un massimo di cinque autorizzazioni per ogni Ente.

Ogni autorizzazione rilasciata potrà essere valida per un massimo di tre veicoli, la cui targa dovrà essere riportata sul contrassegno.

Tali veicoli potranno accedere e sostare in ZTL per un tempo massimo di 45 minuti previa esposizione dell'orario d'arrivo purché non creino intralcio alla circolazione.

In deroga a quanto sopra, i veicoli che accedono alla Z. T. L. ed ivi sostano per motivi urgenti in assenza dell'autorizzazione, devono comunicare al Comando Polizia Locale, entro le 48 ore successive al transito, a mezzo posta elettronica, il modello e la targa dell'automezzo utilizzato.

18) OPERATORI DELL'INFORMAZIONE

Contrassegno: di colore bianco porterà in alto a destra la scritta STAMPA e in sovrastampa il nome della testata di appartenenza

Validità delle autorizzazioni: Anni uno dalla data del rilascio

Rimborso spese rilascio contrassegno: € 20,00.

Documenti richiesti:

- copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i;
- certificato di appartenenza all'ordine dei giornalisti o all'elenco degli operatori dell'informazione;
- per i fotografi e video operatori: dichiarazione della testata di appartenenza.

Presupposti per il rilascio e relativa disciplina

Le testate giornalistiche o radiotelevisive nazionali e quelle locali con sede nel Comune di Como, potranno ottenere autorizzazione per accedere e sostare in ZTL per un massimo di

60 minuti, previa indicazione dell'orario di arrivo e solo per motivi connessi alla propria attività.

A ciascuna testata potranno essere rilasciate sino a due autorizzazioni, con l'indicazione di un massimo di tre targhe ciascuna (riportate sul contrassegno) per i giornalisti, e sino a due autorizzazioni, con l'indicazione di un massimo di tre targhe ciascuna (riportate sul contrassegno) per fotografi e/o video operatori.

19) UTENTI NON COMPRESI NELLE CATEGORIE PRECEDENTI

Contrassegno di colore bianco indicante gli orari di accesso e il percorso da utilizzare

Validità delle autorizzazioni fino a 12 mesi dalla data del rilascio.

Rimborso spese rilascio contrassegno fino a Euro 20,00 secondo quanto di seguito indicato:

- Autorizzazioni della durata massima sino a 3 ore: nessun rimborso;
- Autorizzazioni della durata da 3 a 48 ore: Pari al 25% di quanto indicato nel punto 1) lett. m della presente ordinanza;
- Autorizzazioni della durata da 2 a 15 giorni: Pari al 50% di quanto indicato nel punto 1) lett. m della presente ordinanza.



- Autorizzazioni della durata da 15 a 60 giorni; Pari al 75% di quanto indicato nel punto 1) lett. m della presente ordinanza.
- Tutte le altre autorizzazioni: € 20,00.

Documenti richiesti:

- domanda, in carta bollata, indirizzata al Sindaco;
- copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i;
- documentazione attestante la comprovata necessità di accedere alla Z.T.L.

Presupposti per il rilascio e relativa disciplina

Coloro i quali per comprovate e documentate esigenze contingenti hanno necessità di accedere alla Z.T.L. potranno ottenere, previa istruttoria da parte del Comando Polizia Locale, l'autorizzazione ad accedere alla Z.T.L. con indicazione vincolante del percorso, dell'orario di accesso, della durata della sosta (comunque non superiore a 120 minuti).

In deroga a quanto sopra, per comprovate ed urgenti necessità, il personale della Polizia Locale potrà rilasciare autorizzazioni di accesso alla Z.T.L. della durata massima di 1 ora.

20) ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione per l'accesso in Z.T.L. le seguenti categorie di veicoli:

- Veicoli in servizio di polizia anche privata con relative insegne di riconoscimento;
- Veicoli delle FF.AA. con targa E.I.;
- Veicoli di proprietà delle Amministrazioni dello Stato per lo svolgimento dei servizi d'istituto
- Veicoli di servizio di proprietà o in uso al comune di Como.
- Veicoli di soccorso o antincendio;
- Veicoli con targa del Corpo Diplomatico o Consolare;
- Velocipedi;
- Veicoli che accompagnino presso la propria abitazione donne o minori domiciliati in Z.T.L. nella fascia oraria 23.00/05.00 purché entro 48 ore venga comunicato al Comando di Polizia Locale la targa, i dati identificativi del veicolo, i dati anagrafici dell'accompagnatore e dell'accompagnata; il transito e la sosta all'interno della Z.T.L. non dovranno superare la durata di 15 minuti;
- Veicoli degli sposi quando il matrimonio si celebra in luogo di culto ubicati in Z.T.L. (massimo due autovetture le cui targhe dovranno essere comunicate al Comando di Polizia Locale almeno 48 ore prima dell'evento);
- I titolari del servizio di piazza (taxi) e noleggio con conducente nello svolgimento del proprio lavoro;
- Veicoli per il trasporto delle salme per i funerali che si celebrano presso il domicilio del defunto o presso luoghi di culto ubicati in Z.T.L. previa comunicazione al Comando di Polizia Locale della targa;
- Veicoli di proprietà delle imprese di pompe funebri per le attività correlate alle celebrazioni esequiali, previa comunicazione al Comando Polizia Locale del numero di targa, della data, orario e luogo della celebrazione,
- Veicoli addetti alla consegna di medicinali urgenti previa comunicazione al Comando di Polizia Locale della targa con possibilità di inserimento nella "lista bianca";
- Gli autobus nei tratti consentiti;
- Veicoli addetti al ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti, pulizia strade e attività di spurgo previa comunicazione al Comando di Polizia Locale della targa con possibilità di inserimento nella "lista bianca";
- Veicoli adibiti a soccorso stradale (carri-gru);



- I conducenti di motocicli e ciclomotori che accedono ai parcheggi pubblici a loro riservati, ubicati all'interno della Z.T.L. potranno entrare ed uscire dalla medesima, circolando a passo d'uomo e seguendo il percorso più breve;
- In via Bellini, è ammesso il transito dei veicoli motorizzati di attori, musicisti ed operatori teatrali, esclusivamente per raggiungere l'area di sosta privata del Teatro Sociale.
- I veicoli diretti ai parcheggi "Arena o "Jasca" potranno accedere compatibilmente con la disponibilità di posti all'interno della struttura indicata dal pannello posto all'ingresso della Z.T.L.
- I veicoli di quanti accedono alle autofficine presenti all'interno della Z.T.L., potranno raggiungere la struttura seguendo l'itinerario diretto più breve. I titolari dell'attività dovranno fornire al Comando di P.L. entro 48 ore l'elenco delle targhe dei veicoli che hanno avuto accesso alla loro attività specificando la data di entrata ed uscita. A richiesta del Comando di Polizia Locale dovrà essere fornita prova documentale (fattura, bolla o altro) attestante l'effettuata prestazione d'opera in mancanza della quale verranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada per il transito abusivo. Eventuali errori nella trasmissione delle targhe dei veicoli e/o omissioni da parte dei gestori delle attività ricettive comporterà l'applicazione al cliente delle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

SANZIONI E SANZIONI ACCESSORIE

Chiunque accede, circola o sosta all'interno della Z.T.L. senza averne titolo e soggetto alle sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada.

Il mancato rispetto della segnaletica verticale ed orizzontale sarà punita secondo le modalità previste dal vigente Codice della Strada.

Le autorizzazioni rilasciate a più veicoli le cui targhe sono riportate su un unico contrassegno permettono l'accesso alla Z.T.L. di un solo veicolo alla volta. La mancata esposizione del contrassegno implica l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada per il transito abusivo.

L'uso del contrassegno in maniera difforme (transito in settore diverso da quello autorizzato o su veicolo diverso, use di fotocopia, ecc.) oltre alle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, dà luogo anche alla sospensione o revoca dell'autorizzazione rilasciata e, quindi, l'agente accertatore è autorizzato al ritiro della stessa facendone menzione nel verbale di accertamento.

Fatte salve eventuali sanzioni penali, saranno applicate le seguenti sanzioni accessorie:

- in caso di transito o sosta in zone diverse da quelle autorizzate, l'autorizzazione verrà sospesa per 30 giorni;
- in caso di sosta abusiva di un veicolo autorizzato solo al transito, l'autorizzazione verrà sospesa per 30 giorni.
- dopo la terza sanzione amministrativa per sosta oltre il tempo stabilito, l'autorizzazione verrà sospesa per 30 giorni.
- in caso di use di fotocopie di contrassegno, l'autorizzazione verrà sospesa per 60 giorni;
- in caso di utilizzo di contrassegno su veicolo diverso da quello autorizzato, l'autorizzazione verrà sospesa per 90 giorni;
- in caso di contraffazione del contrassegno, l'autorizzazione sarà revocata in via definitiva.

Laddove per un contrassegno smarrito o rubato sia stato rilasciato un duplicato, in caso di eventuale ritrovamento il titolare è tenuto alla riconsegna del duplicato pena la sospensione dell'autorizzazione per 180 giorni.

I provvedimenti di sospensione e di revoca saranno disposti dal Dirigente del Settore Polizia Locale. Sicurezza con proprio alto notificato all'interessato, dopo che il relativo verbale di accertamento sia divenuto titolo esecutivo.

Nel caso di reiterazione per tre volte di infrazioni che comportano provvedimenti sospensivi, si procederà alla revoca in via definitiva dell'autorizzazione.



NORME TRANSITORIE FINALI

L'applicazione delle norme contenute nella presente ordinanza spetta in via principale al dipendente Corpo di Polizia Locale nonché a tutti i soggetti indicati nell'art. 12 del D.Lvo 30.04.1992 n. 285

Sono abrogati tutti i precedenti provvedimenti incompatibili o in contrasto con la presente ordinanza.

I titoli autorizzativi rilasciati in forza delle precedenti ordinanze assumono il regime di validità di cui alla presente.

L'acquisizione della documentazione richiesta ai sensi della presente ordinanza, dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di autocertificazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni ai sensi del D. L.vo 104/2010;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 del D. L.vo 285/1992 e s.m.i.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Como.

IL DIRETTORE
Dott. Donatello Ghezzi



Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como
Tel. 031 xxxxxxxx - Fax. 031 xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx@comune.como.it
Xxxx eventuale mail di segreteria

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134
www.comune.como.it